

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI

Consegnata ad una persona posta in stato di fermo

(Minore di 13 a 18 anni – Formulario generale)

Le seguenti informazioni devono essere consegnate in una lingua che è in grado di capire.

Può conservare questo documento durante tutta la durata del suo fermo

Lei è stato/a informato/a che è stato posto/a in stato di fermo (garde à vue) perché esistono contro di Lei una o più ragioni plausibili per sospettare che abbia commesso o tentato di commettere un reato punito con la detenzione.

Ha il diritto di conoscere la qualifica, la data ed il luogo presunti dove è stato commesso il reato per il quale è indagato/a e i motivi che giustificano il Suo fermo.

Sarà ascoltato/a su questi fatti durante lo stato di fermo che può durare ventiquattr'ore.

Allo scadere di questo tempo, il procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore o il giudice per i minori) potrà decidere di prolungare il fermo per altre ventiquattr'ore se la pena prevista per il reato commesso è di almeno un anno di detenzione: tuttavia, se ha meno di 16 anni, il prolungamento è possibile solo se il reato di cui è sospettato viene punito con una pena superiore o uguale a 5 anni di detenzione. Verrà presentato/a davanti al magistrato, nel caso anche per videoconferenza.

Alla fine del fermo, sarà, su decisione del procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore o il giudice per i minori) o presentato/a di fronte a questo magistrato o rimesso/a in libertà. Nel primo caso comparirà di fronte al giudice al più tardi entro 20 ore dalla fine del fermo.

LEI È INOLTRE INFORMATO/A CHE HA IL DIRITTO DI :

Fare informare alcune persone

Un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria avvertirà i Suoi genitori o il Suo tutore o la persona o il servizio a cui è affidato/a del fermo di cui è oggetto.

Può anche fare avvertire il Suo datore di lavoro.

Può anche far informare le autorità consolari del Suo paese se è di nazionalità straniera.

Il procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore o il giudice per i minori) potrà tuttavia opporsi a queste richieste per necessità relative all'inchiesta. Tranne che per motivi

insormontabili, l'avviso verrà dato entro 3 ore dal momento in cui ne ha fatto richiesta.

Essere visitato da un medico

Può richiedere di essere visitato/a da un medico. In caso di prolungamento del fermo, può chiedere nuovamente di essere visitato da un medico. Questa richiesta potrà essere fatta dai Suoi genitori, dal Suo tutore o dalla persona o servizio a cui è affidato/a.

Tuttavia, se Lei ha meno di 16 anni, il procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore o il giudice per i minori) incaricherà d'ufficio un medico per visitarla.

Fare delle dichiarazioni, di rispondere alle domande o di restare in silenzio

Durante gli interrogatori, dopo aver dato le Sue generalità, può scegliere:

- di fare delle dichiarazioni,
- di rispondere alle domande che Le saranno poste
- di restare in silenzio.

Essere assistito da un avvocato

Scelta dell'avvocato:

Fin dall'inizio del fermo e, in caso di prolungamento del fermo, fin dall'inizio del prolungamento, può chiedere di essere assistito/a da un avvocato di fiducia. Se non ha un avvocato di fiducia o se quest'ultimo non può essere contattato, può chiedere che gliene venga assegnato uno d'ufficio

Il suo avvocato può anche essere nominato dai Suoi genitori o dal Suo tutore o dalla persona o servizio a cui è affidato/a.

Assistenza e scadenze per l'intervento dell'avvocato:

- L'avvocato potrà intrattenersi con Lei per 30 minuti in condizioni che garantiscano la riservatezza dell'incontro.
- E se Lei ne fa richiesta l'avvocato potrà anche assistere agli interrogatori e ai confronti a cui verrà sottoposto.

In questo caso, il Suo primo interrogatorio, tranne che se riguarda unicamente degli elementi d'identità, non potrà iniziare senza la presenza del Suo avvocato prima della scadenza delle due ore che seguiranno l'avviso che gli sarà stato fatto della Sua richiesta.

Nonostante ciò, il Suo primo interrogatorio potrà iniziare immediatamente, anche in assenza del Suo avvocato, con l'autorizzazione del procuratore della Repubblica (o del giudice istruttore o del giudice per i minori), se le necessità dell'inchiesta lo richiedono.

Se il Suo avvocato si presenta durante un interrogatorio o un confronto, questo può essere interrotto su Sua richiesta, per permetterLe di intrattenersi con lui.

Il procuratore della Repubblica (o il giudice istruttore o il giudice per i minori) e il giudice delle

libertà e della detenzione potranno nonostante ciò, per delle ragioni imperiose ed a titolo eccezionale, decidere di rimandare l'assistenza del Suo avvocato durante gli interrogatori, per un periodo di 12 ore, rinnovabili una volta, se la pena prevista è di almeno 5 anni di prigione.

Essere assistito da un interprete

Se Lei non parla o non capisce il francese, ha diritto di essere assistito gratuitamente da un interprete durante gli interrogatori e per comunicare con il Suo avvocato.

Richiedere la fine del fermo

Può richiedere al procuratore della Repubblica, o al giudice istruttore, o al giudice per i minori, quando questo magistrato si pronuncerà su un eventuale prolungamento del fermo, che questa misura non venga prolungata.

Avere accesso ad alcuni documenti del suo fascicolo

Su Sua richiesta o quella del Suo avvocato, può chiedere di consultare, al più tardi prima di un eventuale prolungamento del fermo:

- il verbale di notifica del Suo fermo ;
- il o i certificati medici stabiliti dal medico che l'ha esaminata.
- il o i verbali dei Suoi interrogatori.

Essere informato sul seguito della procedura

Alla fine del fermo, se nessuna decisione è presa dal procuratore della Repubblica sul seguito della procedura, potrà, dopo 6 mesi, richiedere al procuratore della Repubblica del distretto nel quale il fermo si è svolto, notizie sul seguito che intende dare al Suo caso.